

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

115.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 APRILE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3	Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415);	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);	
Vairo: Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (3372)	3	Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852);	
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3	Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);	
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4	Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705) .	5
Vairo Gaetano (gruppo DC), <i>Relatore</i>	4	Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	5, 19
Votazione nominale:		Vairo Gaetano (gruppo DC), <i>Relatore</i>	14
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	5		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,15.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Nucci Mauro sostituisce il deputato Casini Carlo per la seduta odierna.

Discussione della proposta di legge Vairo: Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (3372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vairo: « Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario ».

Ricordo che la Commissione aveva approvato — nel corso dell'esame in sede referente svoltosi prima che si verificasse la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento per il trasferimento alla sede legislativa — il seguente nuovo testo della proposta di

legge in discussione, che propongo venga assunto quale testo base:

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:

« Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni. L'anticipazione, a data anteriore ai tre anni ha luogo altresì, agli stessi fini, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera, salvo che il ritardo sia stato dovuto a ragioni di ordine disciplinare o alla fruizione di aspettative per motivi di famiglia ».

ART. 2.

1. All'onere di lire 916 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione tale proposta. *(È approvata).*

Ricordo altresì che la XI Commissione ha espresso, in data 20 novembre 1990, il nulla osta all'ulteriore *iter* del nuovo testo della proposta di legge, e che in data 21 marzo la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 2, comma 1, le parole « lire 916 milioni annui » siano sostituite dalle seguenti « lire 1.131 milioni annui ».

L'onorevole Vairo ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, non avendo nulla da aggiungere alle ampie argomentazioni esposte durante l'esame in sede referente, preannuncio la presentazione di un emendamento in conformità al parere espresso dalla V Commissione, auspicando la rapida conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, ricordo che nella seduta del 23 ottobre 1990 confermai che l'onere di 916 milioni annui previsto nella norma di copertura del provvedimento era conforme a quanto indicato nella relazione tecnica del Governo, a suo tempo redatta. Riferii anche che il Ministero del tesoro riteneva che tale onere dovesse essere maggiorato in ragione dell'incidenza dell'anticipazione della carriera sulla determinazione degli stipendi spettanti per la valutazione dell'anzianità pregressa, nonché degli effetti sulla successiva progressione economica e di carriera secondo gli stipendi vigenti nel tempo.

Il dicastero della giustizia ritenne che tale parere fosse superato alla luce della disciplina vigente: pertanto, non posso che rimettermi alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presen-

tati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:

« Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni. L'anticipazione a data anteriore ai tre anni ha luogo altresì, agli stessi fini, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera, salvo che il ritardo sia stato dovuto a ragioni di ordine disciplinare o alla fruizione di aspettative per motivi di famiglia ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'onere di lire 916 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole lire 916 milioni annui con le seguenti lire 1.131 milioni annui.

2. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Vairo: « Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario » (3372):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Alessi, Andò, Bargone, Binetti, Ciconte, Drago, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Leccisi, Mastrantuono, Nicotra,

Nucci Mauro, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Principe, Recchia, Sapienza, Scarlato, Sinatra, Turco, Vairo e Violante.

Ha votato no:

Mellini.

Discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415); e delle proposte di legge Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in Magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari »; Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Bargone, Ferrara, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Orlandi, Tortorella, Trabacchi, Turco e Vacca: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in Magistratura »; Del Pennino, La Malfa, Bogi, Bruni Giovanni, Castagnetti Guglielmo, De Carolis, Dutto, Firpo, Grillo Salvatore, Gunnella, Martino, Medri, Nucara, Pellicanò e Santoro: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

Ricordo che la Commissione aveva approvato in sede referente, nella seduta del 22 luglio 1988, il seguente testo unificato del disegno e delle abbinare proposte di legge:

Norme sui consigli giudiziari, sulla temporaneità degli uffici direttivi e monocratici e sulla reversibilità delle funzioni.

TITOLO I

CONSIGLI GIUDIZIARI

CAPO I.

COSTITUZIONE ED ATTRIBUZIONI.

ART. 1.

(Costituzione e competenza territoriale).

1. Il consiglio giudiziario è costituito presso la Corte di cassazione e presso ogni corte di appello.

2. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita le sue funzioni nei confronti dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione esercita altresì le sue funzioni nei confronti dei magistrati collocati fuori ruolo.

3. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello esercita le sue funzioni nei confronti dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto.

4. Il consiglio giudiziario dura in carica quattro anni.

ART. 2.

(Attribuzioni).

1. Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

a) formula, ogni anno, sulla base delle indicazioni fornite dai titolari degli uffici direttivi, le proposte per l'eventuale

suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto, per la destinazione dei magistrati a tali sezioni e per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati, applicando, in relazione alle esigenze concrete degli uffici, le direttive del Consiglio superiore della magistratura. Le proposte sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura con le richieste, i reclami e le osservazioni che le riguardano;

b) attribuisce, nel corso dell'anno, provvisoriamente a ciascun magistrato le funzioni; dispone le supplenze e le applicazioni dei magistrati; provvede sulle richieste e sui reclami dei magistrati presentate in relazione a tali materie;

c) decide sulle aspettative e i congedi;

d) propone al Consiglio superiore della magistratura la nomina e la revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti delle sezioni specializzate estranei alla magistratura;

e) segnala ai titolari degli uffici giudiziari le eventuali deficienze riguardanti il funzionamento degli uffici e formula proposte dirette a rimuoverne le cause e a migliorare l'organizzazione dei servizi;

f) nel mese di gennaio di ogni anno presenta in una seduta pubblica la relazione sullo stato della giustizia nel distretto nell'anno precedente;

g) esprime parere in ordine all'assegnazione delle funzioni giurisdizionali agli uditori all'esito del tirocinio, previa acquisizione dei relativi atti e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio stesso;

h) svolge ogni altro compito che il Consiglio superiore della magistratura gli affidi nell'ambito delle sue funzioni istituzionali.

2. Il consiglio giudiziario inoltre:

a) esprime pareri sulla progressione nelle qualifiche dei magistrati e, quando

il Consiglio superiore della magistratura ne fa richiesta, sui tramutamenti, sull'assegnazione delle funzioni e sul conferimento degli incarichi previsti dagli articoli 20 e 26, nonché sul conferimento ai magistrati di funzioni amministrative e di incarichi extragiudiziari;

b) verifica ogni biennio l'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione e della capacità tecnico-professionale, della laboriosità e della diligenza, anche con riferimento ai prospetti statistici relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari, al tipo di lavoro svolto dal singolo magistrato ed al rispetto del termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali; redige al riguardo rapporti da trasmettersi al Consiglio superiore della magistratura e da inserirsi nei fascicoli personali. Ciascun magistrato ha diritto di ricevere copia del rapporto che lo riguarda e di proporre reclamo davanti al Consiglio superiore della magistratura nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

ART. 3.

(Poteri nell'esercizio dell'attività).

1. Nell'espletamento dei propri compiti il consiglio giudiziario può disporre accertamenti, acquisire atti e documenti, assumere informazioni presso i dirigenti degli uffici del distretto e presso il Ministero di grazia e giustizia, ricevere istanze e osservazioni sul funzionamento degli uffici giudiziari.

ART. 4.

(Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. Scioglimento del consiglio giudiziario).

1. Il consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura.

2. Quando ne diviene impossibile il funzionamento, il consiglio giudiziario è sciolto con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 5.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di:

a) chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

b) conoscere i risultati degli accertamenti svolti dal consiglio giudiziario;

c) ottenere copia del processo verbale delle sedute del consiglio giudiziario.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può intervenire, anche attraverso un sottosegretario, alle riunioni del consiglio giudiziario e trasmettere note, osservazioni e chiarimenti, quando lo ritiene opportuno o quando il consiglio giudiziario ne fa richiesta.

CAPO II.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO.

ART. 6.

(Composizione del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione).

1. Il consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione è composto da:

a) presidente aggiunto della Corte di cassazione;

b) procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione;

c) sette magistrati di cassazione, eletti con voto personale e segreto tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte stessa;

d) quattro avvocati iscritti nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, eletti con voto personale e segreto da tutti gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

ART. 7.

(Composizione del consiglio giudiziario presso la corte di appello).

1. Il consiglio giudiziario presso la corte di appello è composto da:

a) presidente della corte di appello;
b) procuratore generale della Repubblica;

c) sette magistrati eletti con voto personale e segreto tra i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto;

d) quattro avvocati iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto, che abbiano svolto almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione, eletti con voto personale e segreto da tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi del distretto.

ART. 8.

(Presidenza).

1. Il consiglio giudiziario elegge, a scrutinio segreto e con la partecipazione di tutti i componenti, un presidente, un vicepresidente ed un segretario tra i magistrati componenti elettivi.

ART. 9.

(Personale di segreteria).

1. Alla segreteria del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione è adde-
detto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario della medesima Corte.

2. Alla segreteria dei consigli giudiziari presso le corti di appello è adde-

detto personale di cancelleria ed altro personale ausiliario della corte di appello.

CAPO III.

ELEZIONE DEI COMPONENTI.

ART. 10.

(Eleggibilità, incompatibilità e decadenza).

1. Per la eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei membri del consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dalla prima parte del secondo comma dell'articolo 33 della stessa legge.

2. Sono eleggibili gli avvocati iscritti all'ordine e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari.

3. Non sono eleggibili gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l'ufficio cui sono addetti.

4. I componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati e del Consiglio nazionale forense.

5. I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

6. Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono indette le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza.

7. I componenti del consiglio giudiziario decadono nel caso in cui non intervengono a quattro sedute consecutive senza giustificato motivo.

ART. 11.

(Presentazione delle liste).

1. I componenti togati del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione sono eletti da magistrati in servizio presso la medesima Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione. I componenti togati dei consigli giudiziari presso le corti di appello sono eletti da magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari delle singole corti di appello.

2. Le elezioni si effettuano in collegio unico, mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere sino a sette candidati e deve comprendere almeno un candidato che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti.

3. Lo stesso sistema si applica per la elezione degli avvocati.

4. Per le elezioni del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione le liste devono essere presentate, per i togati, da magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte e, per i laici, da avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

5. Per le elezioni dei consigli giudiziari presso le corti di appello le liste devono essere presentate, per i togati, da magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto e, per i laici, da avvocati e procuratori iscritti agli albi del medesimo distretto.

6. Le liste devono essere sottoscritte da un numero di persone pari almeno al cinque per cento degli elettori e comunque non inferiore a dieci. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista.

ART. 12.

(Espressione del voto).

1. Ciascun elettore esprime il voto di lista ed eventuali voti di preferenza, nel-

l'ambito della lista votata, in numero non superiore a due, per quanto riguarda i membri laici, e non superiore a tre, per i membri togati.

ART. 13.

(Assegnazione di seggi).

1. Al fine dell'assegnazione dei seggi, si divide per sette il numero dei voti validi espressi nel collegio per l'elezione dei magistrati e per quattro il numero dei voti validi espressi nel collegio per l'elezione degli avvocati.

2. A ciascuna lista si attribuisce quindi un numero di seggi pari al quoziente ottenuto dividendo il numero dei voti validi che essa ha consegnato per il quoziente previsto dal comma 1.

3. Nel caso che i seggi così assegnati siano inferiori a sette per i togati ed a quattro per i laici, i rimanenti si attribuiscono, in ordine decrescente, alle liste che hanno maggiori resti.

4. Nell'ambito di ciascuna lista i candidati sono eletti secondo l'ordine delle preferenze ricevute. Nel caso di parità o di mancanza di preferenze prevalgono i candidati che precedono secondo l'ordine della lista.

5. Qualora, effettuate le suddette operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui al comma 2 dell'articolo 11, si procede sostituendo al magistrato ultimo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero dei voti, il candidato della stessa lista che, avendo riportato il maggior numero di preferenze, assicuri la copertura del posto vincolato scoperto.

ART. 14.

(Reclami).

1. I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali si presentano al Consiglio superiore della magistratura entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la necessaria documentazione, decide sui reclami entro trenta giorni dalla loro presentazione.

ART. 15.

(Rinnovo del consiglio giudiziario).

1. Le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario vengono indette contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio giudiziario rimane in carica il consiglio giudiziario precedente.

3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 4, le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

ART. 16.

(Sostituzione dei componenti eletti).

1. Se, prima della scadenza del consiglio giudiziario, un componente elettivo cessa dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità o per altra ragione, viene sostituito entro trenta giorni e fino alla scadenza dell'originario quadriennio, dal primo dei non eletti della stessa lista, secondo l'ordine delle preferenze.

2. Quando, per mancanza di candidati non eletti, la sostituzione non può aver luogo nell'ambito della stessa lista, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal consiglio giudiziario entro sessanta giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire.

3. L'elezione avviene secondo le modalità previste dal capo II, in quanto applicabili, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere candidati in numero superiore a quello dei sostituti da eleggere.

ART. 17.

(Insediamento).

1. Il presidente aggiunto della Corte di cassazione o il presidente della corte d'appello, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, convocano il consiglio giudiziario che, nella prima seduta, elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario.

ART. 18.

(Sedute del consiglio giudiziario e pubblicità).

1. Alle sedute dei consigli giudiziari per le materie di cui al comma 1 dell'articolo 2 partecipano tutti i componenti.

2. Alle sedute per le materie di cui al comma 2 dell'articolo 2 partecipano soltanto i componenti togati.

3. Le sedute sono pubbliche, salvo che, per particolari questioni che per il loro contenuto possano arrecare pregiudizio a singole persone, il consiglio giudiziario deliberi altrimenti.

4. Le deliberazioni sono rese pubbliche presso gli uffici del distretto, salvo che il consiglio giudiziario disponga altrimenti, e sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il Consiglio superiore della magistratura può prendere visione di qualunque atto del consiglio giudiziario e richiederne copia.

ART. 19.

(Deliberazioni).

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Per le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1 dell'articolo 2 è altresì necessaria la presenza di almeno due componenti laici.

TITOLO II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI
DIRETTIVE IN MAGISTRATURA

ART. 20.

(Uffici direttivi).

1. Sono uffici direttivi quelli di:

a) presidente della Corte di cassazione;

b) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) presidente di corte di appello e procuratore generale presso la stessa corte;

d) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e presidente del tribunale di sorveglianza;

e) presidente del tribunale e procuratore della Repubblica;

f) dirigente dell'ufficio istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

g) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

ART. 21.

(Durata dell'ufficio).

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi previsti dalle lettere c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 è consentito, per una sola volta, il conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

ART. 22.

(Condizioni per la nomina).

1. Gli uffici direttivi della magistratura di legittimità e di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro i successivi due anni.

ART. 23.

(Proroga).

1. È ammessa proroga dell'incarico direttivo soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui permane tale impossibilità.

ART. 24.

(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico).

1. Fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 21, alla scadenza dell'incarico il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero di essere assegnato anche in sovrannumero ad uno degli uffici giudiziari nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

ART. 25.

(Funzioni giurisdizionali).

1. Il presidente della corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali presso sezioni dei propri uffici diverse da quelle indicate nella tabella annuale soltanto previo provvedimento motivato nei casi di impedimento del presidente titolare indicato o di gravi esigenze di servizio; il provvedimento de-

v'essere immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

ART. 26.

(Funzioni di collaborazione direttiva).

1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

- a) presidente di sezione della Corte di cassazione;
- b) presidente di sezione di corte di appello;
- c) procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e presso la corte di appello;
- d) presidente di sezione di tribunale;
- e) consigliere istruttore aggiunto;
- f) procuratore della Repubblica aggiunto;
- g) dirigente di sezione di pretura.

ART. 27.

(Durata dell'ufficio — Cessazione).

1. I titolari degli uffici di cui all'articolo 26 durano in carica cinque anni. È consentito, per una sola volta, il conferimento di un diverso incarico di collaborazione direttiva in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

2. È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui permane tale impossibilità.

3. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1, alla scadenza dell'incarico il magistrato ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, allo stesso ufficio giudiziario, anche in sovrannumero.

4. Gli uffici di collaborazione direttiva della magistratura di merito e di legittimità non possono essere conferiti a magi-

strati il cui collocamento a riposo deve aver luogo entro i successivi due anni.

ART. 28.

(Reversibilità delle funzioni).

1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o equiparate possono essere destinati, a loro domanda, anche ad un ufficio con funzioni di magistrato di appello o di tribunale.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di magistrato di appello o equiparate possono essere destinati, a loro domanda, anche ad un ufficio con funzioni di magistrato di tribunale.

ART. 29.

(Assegnazione a funzioni diverse — Trasferimento ad altra sede).

1. Il magistrato può chiedere l'assegnazione a funzioni diverse, o il trasferimento ad altra sede, quando siano decorsi due anni di effettivo svolgimento delle precedenti funzioni.

2. Decorsi cinque anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura dispone d'ufficio entro centottanta giorni, sentito l'interessato, l'assegnazione ad altra funzione nella stessa sede o, ove ciò non sia possibile, il trasferimento ad altra sede.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30.

(Modifica del ruolo organico della magistratura).

1. Nel ruolo organico della magistratura è istituito il posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

2. Nel ruolo organico della magistratura i posti di avvocato generale presso la Corte di cassazione sono soppressi e sostituiti da altrettanti posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, meno uno.

3. Nel ruolo organico della magistratura i posti di avvocato generale presso la corte di appello sono soppressi e sostituiti da altrettanti posti di procuratore generale aggiunto.

4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano il posto di avvocato generale presso la Corte di cassazione continuano ad esercitare le relative funzioni.

ART. 31.

(Vacanze negli incarichi. Disposizioni regolamentari).

1. Le vacanze negli incarichi di cui agli articoli 20 e 26 che si determineranno nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge sono immediatamente annunciate sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia secondo le disposizioni dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o comunque rese note immediatamente dal Consiglio superiore della magistratura ai fini del nuovo conferimento degli incarichi.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

3. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione dei commi 1 e 2 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione.

Comunico che la Commissione affari costituzionali, in data 30 ottobre 1990, ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni: « all'articolo 1, comma 2, chiarire quali siano le funzioni esercitate dal consiglio giudiziario nei confronti dei magistrati collocati fuori ruolo;

all'articolo 8 sia fissato un quorum di partecipanti per la validità delle elezioni ivi previste;

all'articolo 10, comma 2, si sopprimano le parole "e che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari", non potendosi prevedere tale limitazione dell'elettorato passivo una volta che siano cessati gli effetti della sanzione, ovvero sia estesa la stessa ai componenti magistrati;

all'articolo 14, comma 2, si chiarisca che le decisioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura sui reclami ivi previsti sono definitive e, quindi, impugnabili, restando affidato alla Commissione di merito la scelta di affidare le relative controversie al giudice ordinario o al giudice amministrativo;

all'articolo 18 commi 1 e 2, si preveda che alle sedute dei consigli giudiziari partecipino tutti i componenti e, conseguentemente, si riformuli l'articolo 19;

all'articolo 20, comma 1, le disposizioni di cui alle lettere c) ed f) siano armonizzate con quanto previsto dal nuovo ordinamento processuale penale;

che all'articolo 24 si preveda che l'assegnazione in sovrannumero avvenga subordinatamente alla copertura dei posti vacanti in organico nelle sedi in cui la lotta alla criminalità organizzata crea situazioni di emergenza »;

e con le seguenti osservazioni: « all'articolo 2, comma 1, lettera h), chiarire se l'espressione "nell'ambito delle sue funzioni istituzionali" riguardi le funzioni del consiglio giudiziario ovvero del Consiglio superiore della magistratura e, conseguentemente, specificare quali siano le funzioni cui si fa riferimento;

all'articolo 8, comma 1, lettera d), si sottolinea l'esigenza che i quattro avvocati chiamati a far parte del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione siano eletti non tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni su-

periori — ciò che potrebbe influire sulla indipendenza di giudizio — ma tra gli avvocati che non esercitano l'attività professionale iscritti negli albi speciali;

si sottolinea l'esigenza di non utilizzare la espressione "componenti togati" con riferimento ai magistrati componenti i consigli giudiziari, dovendosi tale espressione ritenersi riferibile anche agli avvocati;

si preveda per gli avvocati la incompatibilità tra la qualità di componente del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione e quella di componente del consiglio giudiziario presso la corte di appello ».

L'onorevole Vairo ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la nostra Commissione, a conclusione dell'esame in sede referente degli abbinati progetti di legge, approvò, nella seduta del 22 luglio 1988, il testo unificato del quale è stata data testé lettura, successivamente trasferito in sede legislativa una volta verificatesi le condizioni di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Tale testo unificato, che contiene norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni, è il punto terminale di un approfondito dibattito. Già nella VIII legislatura fu presentata una proposta di legge (la n. 190) che prevedeva, addirittura, consigli regionali di giustizia con rappresentanti di enti locali come massima espressione dell'esigenza di partecipazione diretta all'amministrazione della giustizia. Nella X legislatura, su questo argomento, sono state presentate le proposte di legge n. 736, di iniziativa del deputato Gargani, n. 852 di iniziativa del deputato Casini Carlo e n. 2242 di iniziativa dei deputati Violante ed altri, nonché il disegno di legge n. 2415.

Tali iniziative legislative sono caratterizzate, se si può consentire questo termine, da una divisione per materia relati-

vamente ai due argomenti dei consigli giudiziari e degli incarichi direttivi. La proposta di legge n. 736 tratta solo dei consigli giudiziari, le proposte di legge n. 852 e n. 2242 affrontano tutti e due gli argomenti e, infine, il disegno di legge tratta solo degli incarichi direttivi.

È opportuno un brevissimo accenno ai precedenti storici su tale argomento. La prima apparizione dei consigli giudiziari risale alla legge n. 511 del 1907, che attribuì a tali organi (a composizione in parte elettiva) ed all'istituendo Consiglio superiore della magistratura le competenze sulla progressione di carriera dei magistrati. È importante sottolineare che la successiva evoluzione normativa è stata caratterizzata prima dall'abolizione, poi dal ripristino e di nuovo dall'abolizione della natura elettiva di tali organismi, fino a giungere all'articolo 105 della Costituzione che attribuisce esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura le funzioni di amministrazione e di governo dell'ordine giudiziario. Si dovette tuttavia attendere la legge n. 195 del 1958, sul Consiglio superiore della magistratura, per vedere effettivamente abolite le competenze dei consigli giudiziari in materia disciplinare.

L'attuale disciplina dei consigli giudiziari risale alla legge n. 825 del 1966 ed al precedente regio decreto n. 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario, per le parti che non risultino, anche implicitamente, abrogate. La normativa attribuisce ai consigli giudiziari, privi di elettività, solo il compito di esprimere alcuni pareri al CSM, tra cui quello per la promozione degli aggiunti a magistrati di tribunale.

Per quanto riguarda il merito del testo unificato al nostro esame — comprensivo sia della materia dei consigli giudiziari sia di quella sugli incarichi direttivi —, esso pone alcune questioni di carattere problematico che desidero evidenziare, perché le ritengo degne della massima attenzione da parte della Commissione.

Le questioni di fondo, signor presidente, onorevoli colleghi, vertono, da un lato, sul rapporto tra consigli giudiziari e Consiglio superiore della magistratura e,

dall'altro, sul rapporto tra consigli giudiziari e dirigenti degli uffici giudiziari.

La natura problematica del rapporto tra consigli giudiziari e Consiglio superiore della magistratura è evidentemente incentrata sulla individuazione dei consigli giudiziari, che potrebbero essere intesi come piccoli consigli superiori della magistratura o meglio come articolazioni periferiche del Consiglio superiore della magistratura. Se la natura di articolazioni periferiche può avere il vantaggio di consentire un notevole alleggerimento dell'attività del CSM (questo è lo spirito che ha animato la Commissione giustizia nella individuazione di tali organi), d'altra parte — ecco il problema di fondo — rischia di urtare con le norme della Costituzione.

Infatti, l'articolo 105 della Costituzione conferisce soltanto al Consiglio superiore della magistratura poteri di autogoverno, affidando ai consigli giudiziari funzioni di consulenza e di preparazione rispetto alle attività principali del CSM.

Per quanto riguarda il secondo tipo di rapporto — quello intercorrente tra consigli e dirigenti degli uffici giudiziari — vi sono due termini del problema tra loro conflittuali, rispetto ai quali la Commissione ha svolto una notevole opera di equilibrio e di coordinamento. Da una parte vi è un'esigenza di democratizzazione e di trasparenza dell'attività dei consigli giudiziari, che va tutta a favore dell'istituzione dei consigli stessi, dall'altra vi è anche la necessità di rapide decisioni di carattere manageriale (come si usa dire attualmente con un termine di moda), che mal si concilia con la natura collegiale del consiglio e richiede invece la prontezza di decisione di un organo individuale.

La Commissione ha operato una sorta di coordinamento e di temperamento di queste opposte esigenze, rendendo non puramente esecutivi i capi degli uffici giudiziari, ma nemmeno troppo discrezionali i poteri degli stessi dirigenti.

Se queste sono le questioni di fondo in ordine alle quali l'intero testo cerca di operare nelle varie espressioni di contenuto un proprio temperamento ed un

proprio equilibrio, l'intera normativa al nostro esame si distingue in due parti: una relativa ai consigli giudiziari, su cui mi soffermerò, e un'altra riguardante la temporaneità degli incarichi direttivi, di cui dirò brevemente.

In ordine alla prima, la concreta disciplina normativa al nostro esame presenta tre aspetti (così ho cercato di sintetizzarli): quello riguardante la struttura dei consigli giudiziari, quello relativo alle loro funzioni e quello concernente il sistema elettorale.

La struttura presenta ben quattro novità. La prima, attinente all'istituzione di un consiglio giudiziario anche presso la Corte di cassazione, è stata introdotta dalla Commissione per soddisfare tre esigenze: introdurre una diversità di funzioni di merito e di legittimità; ripartire finalmente un lavoro eccessivo nel momento in cui viene addebitato — come è fino ad ora — soltanto ai consigli giudiziari e non anche in Cassazione; soddisfare anche le funzioni dei magistrati fuori ruolo.

La seconda novità (sempre in relazione alla struttura) si riferisce alla durata dei consigli giudiziari, che è stata portata dall'articolo 15 del testo al nostro esame da due a quattro anni, in perfetta sintonia con il Consiglio superiore della magistratura. Anche questo elemento innovativo è stato introdotto per salvaguardare la fondamentale esigenza di rendere il lavoro del consiglio giudiziario non troppo frammentato e squilibrato e di dare alla sua attività un carattere di maggiore serietà ed armonia nel tempo.

L'articolo 4 ne prevede lo scioglimento anticipato con decreto presidenziale su richiesta del CSM.

La terza novità riguardante la struttura assume particolare rilievo e lascia forse ancora aperto qualche spiraglio alla discussione; mi riferisco, in merito alla composizione, alla ammissione nel consiglio, prevista dagli articoli 6 e 7, di quattro avvocati su nove membri. Essa costituisce il risultato di una vasta, ancora aperta e problematica mediazione operata dalla Commissione tra l'esigenza di assi-

curare la maggiore partecipazione possibile da parte di soggetti operanti nel campo comune della giustizia (e quindi degli avvocati che sono organismi di primo piano dell'amministrazione della giustizia) e quella di tutelare l'indipendenza della magistratura rispetto all'inclusione eterogenea di altri elementi.

L'ampio dibattito si è concluso con l'ammissione degli avvocati; tuttavia, la salvaguardia dal rischio della lesione dell'indipendenza della magistratura e della eterogeneità (tra l'altro mancando la condizione di reciprocità rispetto al consiglio dell'ordine degli avvocati) è stata assicurata mediante due espedienti. In primo luogo, la competenza ed il ruolo degli avvocati sono stati ristretti soltanto all'attività di carattere amministrativo; gli articoli 6 e 7 escludono infatti la possibilità che essi partecipino a tutto ciò che concerne pareri relativi alla materia, al merito e alla promozione dei magistrati. In secondo luogo, essi sono stati posti comunque in minoranza rispetto agli altri membri di diritto: quattro su nove significa quattro su cinque.

Nonostante il suggerimento di alcuni membri della Commissione, è stata respinta l'ipotesi di inserire professori universitari tra i componenti dei consigli, per evitare che gli organi potessero essere orientati dalla dottrina, venendo in tal modo lesa ancora una volta l'indipendenza della magistratura.

Un ulteriore espediente di carattere succedaneo rispetto all'inclusione degli avvocati è stato quello di assicurare attraverso requisiti di rigore intellettuale la qualità dell'apporto degli avvocati. Infatti, possono far parte del consiglio giudiziario presso la Corte di Cassazione soltanto quelli ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, giacché in ordine ai consigli giudiziari presso le corti di appello viene richiesto l'esercizio dell'attività forense per un periodo minimo di dieci anni; si prevede inoltre l'elezione diretta, che teoricamente comporta la scelta dei migliori.

Rispetto a questo delicatissimo problema, signor presidente, il rischio, se

non è stato del tutto eliminato, è stato certamente ridotto nella misura del possibile dai due o tre espedienti indicati negli articoli 6, 7 e 18 del testo al nostro esame.

Un altro aspetto di natura non eccessivamente problematica — su cui ritengo di non dovermi soffermare — riguarda l'esistenza, dibattuta al momento, di un eventuale parallelismo in ordine alla composizione eterogenea di magistrati e di avvocati rispetto al CSM.

Sempre con riferimento alla struttura dei consigli giudiziari, una quarta novità è rappresentata dalla direzione. La soluzione di questo aspetto del problema è stata ed è tuttora aperta, sicché ne viene demandato all'aula l'esame ulteriore. Mi riferisco alla proposta contenuta nell'articolo 8 del testo unificato, di rendere elettive le cariche di presidente, vicepresidente e segretario, e di escludere l'eleggibilità ad esse dei due membri di diritto.

Sul tema si è sviluppato un ampio dibattito, nel quale gli oppositori della soluzione prospettata hanno obiettato che con tale procedura si corre il rischio di dar vita ad una sorta di diarchia all'interno delle corti d'appello tra il presidente della corte stessa e il presidente del consiglio giudiziario. Si potrebbe inoltre verificare il paradosso che un giovane avvocato o un magistrato di prima nomina sia eletto presidente del consiglio giudiziario al posto del presidente del tribunale, del procuratore o di magistrati al termine della carriera.

Il pericolo di un'eventuale diarchia tra avvocatura e magistratura tuttavia è stato superato dalla Commissione attraverso la distinzione delle funzioni. Poiché le funzioni svolte dal consiglio giudiziario si contraddistinguono per il carattere preparatorio ed attuativo (diversamente infatti verrebbe violato il dettato costituzionale dell'articolo 105), si è ritenuto che il capo del consiglio giudiziario possa controllare l'attività organizzativa ed amministrativa del capo del distretto. In altri termini, considerato il carattere prevalentemente organizzativo delle funzioni, il capo del consiglio giudiziario, quand'an-

che non fosse presidente di corte d'appello, può sindacare l'operato del capo del distretto dal punto di vista organizzativo ed amministrativo. Naturalmente, tale sofferta soluzione non ha pregiudicato la formulazione di altre ipotesi alle quali accennerò.

Una prima ipotesi di mediazione concerne l'eliminazione della ineleggibilità dei membri di diritto. Posto che non è dato conoscere le motivazioni della proposta, consentitemi di sollevare un'obiezione, in quanto, se si accettasse la tesi della distinzione delle funzioni — che, ripeto, supererebbe il rischio della diarchia —, l'eliminazione dell'ineleggibilità dei membri di diritto significherebbe evidenziare la sconfitta dei magistrati stessi: in sostanza, verrebbe a crearsi un conflitto che, finché è ribadita la distinzione delle funzioni, non esiste. Ferma restando la distinzione delle funzioni, il salto di qualità consiste nell'attribuzione al capo del consiglio giudiziario — foss'anche un avvocato con solo dieci anni di professione alle spalle — del controllo dell'attività amministrativa ed organizzativa del capo del distretto. Viceversa, eliminando l'ineleggibilità dei membri di diritto si lascerebbe aperto il campo alla conflittualità, il che oltretutto determinerebbe una spaccatura tra i rappresentanti dei due diversi organi.

Una seconda ipotesi di mediazione consiste nel riservare l'elettorato passivo soltanto ai magistrati; tuttavia, a modesto avviso del relatore, anche tale soluzione appare un paradosso, un'assurdità. Infatti, signor presidente, o si concede la dignità della partecipazione — sia pur minima — agli avvocati, nel rispetto del limite sancito dagli articoli 6 e 7 (ossia essere in minoranza rispetto all'organo nella sua globalità e divieto di sindacare o esprimere pareri sulla carriera o sulla promozione dei magistrati), oppure si riconosce l'ingresso degli avvocati senza però attribuire loro l'elettorato passivo non ha senso, perché significherebbe far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta principale.

Esiste infine una terza ipotesi (che, secondo me, è la più equilibrata) consistente nel rendere eleggibili soltanto le cariche di vicepresidente ed di segretario, riservando la presidenza al presidente di corte d'appello.

Sorgono problemi invece in relazione all'articolo 8 laddove si evidenzia la necessità della presenza di tutti i componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Infatti, se per colpa o volontariamente qualche membro non si presentasse, l'elezione dell'ufficio di presidenza risulterebbe completamente bloccata. Anche tale questione è rimessa all'esame della Commissione.

Le funzioni del consiglio giudiziario sono precisate all'articolo 2 secondo il modello di un organo che svolge compiti ausiliari rispetto al Consiglio superiore della magistratura e di attuazione delle direttive a livello distrettuale. Spettano al consiglio le proposte relative alla suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari e l'assegnazione ad esse di magistrati, alla nomina e alla revoca dei vicepretori onorari, dei conciliatori — tra poco anche del giudice di pace —; inoltre, l'espressione di pareri sull'assegnazione delle funzioni giurisdizionali agli uditori e lo svolgimento di compiti decisori circa supplenze, aspettative, congedi e ricorsi. Tutto ciò nel rispetto del principio dell'« alleggerimento » dell'attività del Consiglio superiore della magistratura e senza violare in alcun modo il dettato dell'articolo 105 della Costituzione.

Al fine di soddisfare esigenze immediate, il consiglio svolge anche compiti di collaborazione con i capi degli uffici giudiziari, cui vengono segnalate deficienze e suggeriti rimedi.

L'articolo 3 conferisce poteri di accertamento e di acquisizione di atti e documenti nonché di informazione presso i dirigenti degli uffici del distretto e presso il ministero, mentre l'articolo 5 sancisce una sorta di reciprocità in virtù della quale il ministro di grazia e giustizia può intervenire alle riunioni del consiglio giudiziario, chiedere ad esso dati, copie e informazioni. È questa una norma che

cerca di instaurare un parallelismo con i rapporti intercorrenti tra il ministro stesso ed il Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 18 sancisce la pubblicità delle sedute con il doppio limite che il consiglio decida diversamente oppure che siano riunioni dedicate alla trattazione di questioni in grado di arrecare pregiudizio alle persone.

Quanto al sistema elettorale, disciplinato negli articoli da 10 a 17, si è scelto quello proporzionale puro con un solo vincolo, cioè che nelle liste sia inserito un magistrato con funzioni giudicanti ed uno con funzioni requirenti. Le elezioni dei componenti laici e dei magistrati sono distinte, contemporanee e svolte con il medesimo sistema. Sono state respinte le ipotesi, contenute in taluni iniziali progetti, di rendere prevalente nella scelta elettorale la stima per la singola persona piuttosto che la forza di coesione di un gruppo. Le proposte di *panachage* e di sistema uninominale miravano a contrastare la formazione di correnti all'interno della magistratura associata o almeno a renderle più fluide.

In qualità di relatore sottopongo all'attenzione della Commissione la questione se valga la pena di rivedere questo sistema elettorale in relazione alla riforma del Consiglio superiore della magistratura.

La seconda parte del testo unificato al nostro esame (dagli articoli 20 al 26) riguarda gli incarichi direttivi, distinti in uffici direttivi e in funzioni di collaborazione direttiva (tale dizione ha sostituito quella precedente di uffici semidirettivi).

Tralascio alcuni aspetti di poco conto per dare rilievo alla maggiore innovazione, vale a dire la temporaneità degli uffici direttivi (articolo 21) e delle funzioni di collaborazione direttiva (articolo 27). La temporaneità degli incarichi vuole evitare le cosiddette « incrostazioni di potere » che hanno costituito il tema dominante delle critiche sollevate da tutti gli addetti ai lavori, per motiva-

zioni ben note ai componenti la Commissione. Per evitare questo pericolo e per fare in modo che il maggior numero possibile di magistrati possa assurgere a responsabilità dirigenziali, si è giunti alla soluzione della temporaneità degli uffici direttivi e della collaborazione direttiva.

Si pongono però alcuni problemi che meritano la nostra attenzione. Alla regola della temporaneità sono state sollevate due principali obiezioni. In primo luogo, l'inutile spreco di risorse umane che sarebbe costituito dalla rinuncia al servizio dirigenziale da parte di magistrati che hanno maturato una preziosa esperienza. È stato altresì obiettato che i rigidi meccanismi previsti potrebbero indurre taluni magistrati, per non « bruciare » le loro possibilità di accedere nel futuro ad incarichi direttivi di maggior prestigio, a rinunciare in giovinezza a cariche dirigenziali. Questo problema è stato risolto dalla Commissione attraverso la ricerca di un equilibrio prevedendo un tempo lungo, di cinque anni, e la rinnovabilità per una sola volta dell'incarico. Ciò riduce fortemente, e forse elimina, i due danni prospettati.

Il testo prevede alcune regole connesse a questi due espedienti: la possibilità di proroga dell'esercizio di funzioni direttive solo nel caso eccezionale di impossibilità di sostituzione ed il divieto di conferire uffici di collaborazione direttiva a magistrati il cui collocamento a riposo deve aver luogo entro i successivi due anni. Tali regole rafforzano il punto di equilibrio che la Commissione ritiene di avere raggiunto.

L'articolo 24 prevede che il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive non cambi sede al termine dell'incarico. Inoltre, il dirigente può esercitare funzioni giudiziarie soltanto presso le sezioni del proprio ufficio.

Un ulteriore problema è posto dai diversi termini usati dagli articoli 21 e 27 in merito alla rinnovabilità dell'incarico: il primo parla di « un ulteriore incarico », il secondo di « un diverso incarico ». Il

termine « ulteriore » potrebbe far pensare che, a differenza della collaborazione direttiva, l'ufficio direttivo possa essere esercitato nello stesso ufficio giudiziario. La Commissione ha escluso la possibilità di questa paradossale e distorta interpretazione. Sarebbe tuttavia opportuno modificare l'attuale formulazione per evitare che la differenza lessicale fra i due termini possa dar luogo ad interpretazioni distorsive.

L'articolo 29 è profondamente innovativo quando prescrive che il magistrato possa chiedere il trasferimento o l'assegnazione a funzioni diverse soltanto dopo due anni di effettivo svolgimento delle precedenti funzioni, ma che debba invece averli dopo sette anni. Questo per assicurare una mobilità che, sebbene sia considerata pericolosamente lesiva e comunque in grado di attentare alla Costituzione, a parere della Commissione sarebbe assicurata *ex lege* e avrebbe il vantaggio di alleggerire l'enorme lavoro del CSM. L'articolo 28 viene collegato al 29 che prevede la reversibilità delle funzioni.

Un altro problema rimesso all'aula da parte della Commissione concerne il regime transitorio in materia di incarichi direttivi con particolare riferimento ai diritti quesiti. Nell'intera vita professionale non si possono avere più di due incarichi direttivi; *quid iuris* se il magistrato sta svolgendo un terzo incarico sulla base della legge vigente? Deve giungere fino alla fine del quinquennio? Inoltre, molto probabilmente non avrebbe chiesto il precedente incarico qualora avesse saputo che ciò sarebbe stato di ostacolo alla concessione di un secondo incarico.

Signor presidente, credo di avere svolto una analisi molto stringata della complessa normativa. Il lavoro di sintesi operato dalla Commissione attraverso l'e-

laborazione di un testo unificato non ha esaurito l'intera problematica; vi sono ancora aspetti aperti che mi sono limitato a evidenziare, permettendomi in qualche caso di esprimere qualche valutazione di carattere personale.

In ordine alla ricerca di un equilibrio soddisfacente nel rapporto tra consigli giudiziari e CSM, da un lato, e consigli giudiziari e dirigenti degli uffici giudiziari, dall'altro, nonché in merito al problema della temporaneità degli incarichi direttivi posta in rapporto al tema costituzionale della mobilità e al regime della transitorietà, ritengo che la Commissione abbia svolto un lavoro soddisfacente attraverso l'elaborazione del testo al nostro esame, salva restando la possibilità d'introdurre ulteriori ritocchi, che rimando alla valutazione della Commissione.

Per completezza aggiungo che non ho preso in esame le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali; anche i rilievi da questa espressi formeranno oggetto della nostra valutazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 24 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO